

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2624)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4528)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1967*

Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorchè sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.